



STATUTI

A. Disposizioni generali

Art. 1 Nome, sede

¹ Sotto la denominazione «Associazione dei Comuni Svizzeri», di seguito Associazione, è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

² L'Associazione ha sede presso il domicilio della direzione indicato dal Comitato, a Berna.

Art. 2 Scopo

L'Associazione promuove l'affermazione degli interessi comuni dei comuni svizzeri quale terza forza federativa dello Stato federale, tenendo conto delle loro diverse specificità, e sostiene qualsiasi iniziativa volta a salvaguardare la loro autonomia e la loro capacità di amministrazione autonoma.

Art. 3 Compiti

L'Associazione

- a) rappresenta gli interessi dei comuni svizzeri a livello federale, in particolare per l'affermazione del loro diritto di autonomia nell'organizzazione e nell'adempimento dei compiti
- b) promuove la competenza, l'efficienza e la competitività dei comuni
- c) promuove la comunicazione, la collaborazione e la solidarietà fra i comuni
- d) collabora con organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi e
- e) può sostenere quale promotore di progetti e servizi i comuni nell'adempimento dei loro compiti specifici.

Art. 4 Membri, diritto di voto

¹ I membri attivi dell'Associazione sono i comuni iscritti nell' «Elenco ufficiale dei comuni della Svizzera» nonché i patriziati, a condizione che esercitino compiti dei comuni politici.

² Ogni membro attivo dispone di un voto.

³ I membri passivi senza diritto di voto le unioni comunali politiche a livello cantonale¹.

⁴ Come membri passivi possono essere ammesse persone fisiche e giuridiche che sostengano gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 5 Adesione

L'adesione avviene mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Associazione, con riserva dell'art. 15 cpv. 2 lett. g.

Art. 6 Dimissioni

¹ Le dimissioni avvengono al termine dell'anno associativo.

¹ Stralcio nell'art. 4 cpv. 3 relativo a Comunitas, in quanto obsoleto a seguito della fusione con Previs. [31.12.2017]

² Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'Associazione almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno associativo.

Art. 7 Esclusione

¹ La presidenza ha la facoltà di escludere i membri che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione o che ostacolano le sue iniziative.

² L'esclusione deve essere comunicata al membro per iscritto, con l'indicazione dei relativi motivi. Entro 30 giorni esso può fare ricorso alla successiva assemblea generale. Quest'ultima emetterà la decisione definitiva.

B. Disposizioni organizzative

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale
- b) Comitato
- c) Direzione
- d) Ufficio di revisione.

Art. 9 Durata del mandato, anno associativo

¹ Il mandato del Comitato e dell'ufficio di revisione ha una durata di 4 anni. I nuovi mandatari eletti durante il periodo del mandato subentrano nel mandato in corso.

² L'ufficio di revisione è nominato per la durata di un anno.

³ L'anno associativo corrisponde all'anno civile.

I. Assemblea generale

Art. 10 Composizione

¹ L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta dai delegati con diritto di voto designati di volta in volta dai membri.

² A tutte le assemblee dell'Associazione possono prendere parte altri rappresentanti (senza diritto di voto) che possono partecipare alla discussione in base alle disposizioni della direzione dell'assemblea.

Art. 11 Convocazione, proposte

¹ L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro i primi 6 mesi dell'anno associativo.

² Un decimo dei membri attivi può richiedere al Comitato la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, comunicando l'ordine del giorno. Un'assemblea generale straordinaria può essere inoltre convocata in qualsiasi momento dal Comitato o dall'ufficio di revisione.

³ Il Comitato invita i membri al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea, comunicando le trattande.

⁴ Le proposte dei membri indirizzate all'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Comitato per iscritto con almeno 3 mesi di anticipo per la consultazione e l'iscrizione all'ordine del giorno.

⁵ Le risoluzioni su questioni urgenti o di minore importanza possono essere adottate anche se quest'ultime non sono state debitamente annunciate.

Art. 12 Compiti

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

- a) Definizione degli obiettivi dell'Associazione
- b) Approvazione del rapporto annuale
- c) Approvazione del conto annuale dopo presa di conoscenza del rapporto dell'ufficio di revisione
- d) Esonero del Comitato
- e) Determinazione delle quote dei membri
- f) Elezione del Comitato
- g) Elezione del presidente/della presidentessa
- h) Elezione dell'ufficio di revisione
- i) Modifiche degli statuti
- j) Disbrigo di altri affari sottoposti dal Comitato
- k) Esclusione di membri (art. 7 cpv. 2)
- l) Scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 Procedura

¹ Il presidente/la presidentessa, in caso di suo impedimento un vice presidente/una vice presidentessa, presiede l'assemblea generale, partecipa alle votazioni e alle elezioni e in caso di parità il suo voto è decisivo. In caso di parità dei voti in occasione di elezioni si procede al sorteggio.

² Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi, con riserva dell'art. 24 e art. 25 di cui sotto.

³ Per le elezioni, nel primo turno decide la maggioranza assoluta, nel secondo turno la maggioranza relativa.

⁴ Le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a meno che la maggioranza dei votanti non decida diversamente.

II. Comitato

Art. 14 Composizione, costituzione

¹ Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri che fanno parte di esecutivi comunali e/o di comitati di associazioni comunali politiche, nonché da un massimo di 5 membri delle Camere federali con esperienza comunale.

² Il Comitato si auto costituisce, con riserva dell'art. 12 lett. g di cui sopra.

³ Per la composizione del Comitato occorre tener conto in maniera adeguata delle differenze linguistiche, politiche e regionali del Paese.

⁴ Un membro del Comitato, dopo il venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente capoverso 2, può portare a termine il mandato già iniziato e, all'occorrenza e su istanza del Comitato, può eccezionalmente essere rieletto per espletare un ulteriore mandato.

Art. 15 Compiti

¹ Il Comitato dirige l'Associazione conformemente alle direttive politiche dell'assemblea generale.

² A tal fine, il Comitato ha una competenza finanziaria globale nei limiti previsti dalla legge e dagli statuti.

³ Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- a) Definizione della strategia dell'Associazione
- b) Convocazione dell'assemblea generale
- c) Preparazione degli affari dell'assemblea generale
- d) Decisione sul preventivo
- e) Emanazione del regolamento organizzativo
- f) Elezione del vicepresidente / della vicepresidente
- g) Ammissione di membri passivi (art. 4 cpv. 4) e determinazione annuale delle loro quote associative
- h) Elezione della direzione e approvazione del loro regolamento
- i) Vigilanza sulle attività operative
- j) Consultazioni e prese di posizione dell'Associazione
- k) Disbrigo degli affari sottoposti dal presidente/dalla presidentessa e/o dalla direzione
- l) Esclusione di membri (con riserva dell'art. 7 cpv. 2)
- m) Creazione e annullamento di servizi
- n) Delega al segretariato dell'Associazione di compiti non esclusivamente riservati al Comitato
- o) Disbrigo di affari non affidati ad un altro organo.

³ Per il disbrigo di particolari affari, il Comitato può ricorrere a singoli membri o gruppi di lavoro e convocare in ogni momento delle assemblee per la discussione di importanti temi politici.

Art. 16 Convocazione, proposte

¹ Il Comitato si riunisce su disposizione del presidente/della presidentessa, tutte le volte che gli affari lo rendono necessario.

² La metà dei membri del Comitato può richiedere per iscritto la convocazione di una seduta.

³ La convocazione avviene di regola almeno entro 10 giorni dalla seduta e contiene le trattande previste.

⁴ Le proposte dei membri del Comitato indirizzate al Comitato devono essere presentate con almeno 14 giorni di anticipo.

Art. 17 Decisioni

¹ Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza del Comitato. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità dei voti decide il voto del presidente/della presidentessa.

² Eccezionalmente è sufficiente la presenza di un terzo dei membri di Comitato, se tutti gli aventi diritto di voto presenti definiscono la trattanda in oggetto come urgente o di minore importanza.

³ In caso di parità dei voti in occasione di elezioni si procede al sorteggio.

⁴ In caso di necessità, il Comitato può decidere anche in via circolare.

III. Direzione

Art. 18 Compiti

¹ La gestione delle attività dell'Associazione è affidata alla direzione organizzata in base alle direttive del regolamento organizzativo. Essa provvede al disbrigo dei lavori operativi correnti e degli incarichi che le vengono affidati nonché all'intera amministrazione, compresa la contabilità dell'Associazione. Essa adempie ai compiti affidatele in base al regolamento organizzativo e conformemente alle istruzioni del Comitato.

² La direzione partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo. Essa è responsabile per la stesura del protocollo.

IV. Ufficio di revisione

Art. 19 Compiti

¹ Come ufficio di revisione viene incaricata una società di revisione riconosciuta.

² All'ufficio di revisione spetta il controllo del conto dell'Associazione. Esso fa rapporto ogni anno e presenta proposte all'assemblea generale.

C. Disposizioni finanziarie

Art. 20 Finanziamento

I compiti dell'Associazione vengono finanziati mediante le quote annuali dei membri, contributi volontari e indennità, rendimenti da azioni dell'Associazione, ricavi da servizi e patrimoni.

Art. 21 Tasse sociali

¹ Le quote per i comuni vengono stabilite annualmente in base al numero degli abitanti.

² Le quote per gli altri membri vengono stabilite annualmente sulla base dei criteri fissati nella decisione d'ammissione.

Art. 22 Responsabilità

Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione.

D. Disposizioni finali

Art. 23 Diritto di firma

Per tutte le questioni che comportano l'assunzione di un impegno da parte dell'Associazione, vale la firma collettiva a due. I dettagli vengono regolati dal regolamento organizzativo.

Art. 24 Modifica degli statuti

Le modifiche degli statuti richiedono per l'approvazione 2/3 dei voti espressi.

Art. 25 Scioglimento, fusione

¹ Con l'approvazione di $\frac{3}{4}$ dei voti espressi l'Associazione può essere sciolta oppure operare una fusione con un'altra organizzazione che persegue finalità analoghe.

² La fusione è possibile unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dalle imposte in virtù della sua pubblica utilità o del suo scopo pubblico.

³ In caso di scioglimento, l'Assemblea generale decide la devoluzione dell'utile e del capitale a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dalle imposte in virtù della sua pubblica utilità o del suo scopo pubblico.

Art. 26 Interpretazione degli statuti

Per l'interpretazione degli statuti fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 27 Diritto complementare

Il diritto complementare è costituito dalle prescrizioni del Codice civile svizzero relative al diritto associativo (art. 60 e segg. CCS).

Art. 28 Entrata in vigore

La revisione parziale degli statuti del 15 maggio 2014, decisa dall'Assemblea Generale 2020 (procedura scritta), entra in vigore con effetto immediato.

Berna, 11 giugno 2020

A nome dell'assemblea generale

Presidente

Direttore



Hannes Germann
Consigliere agli Stati

Christoph Niederberger